



Direttiva
concernente la procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari
in applicazione dell'ordinanza del 18 novembre 2015 sulle misure di
prevenzione dei reati in materia di prostituzione

del 9 dicembre 2015 (stato: 9 marzo 2026)

Il vicedirettore di fedpol,

visto l'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione¹,

emana la direttiva seguente:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari che sono presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) ed esaminate da quest'ultimo in virtù dell'ordinanza del 18 novembre 2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (di seguito: ordinanza).

Art. 2 Entrata nel merito

¹ fedpol prende in esame una richiesta se questa viene presentata con tutti i documenti richiesti.

² Le domande prive di tutti i documenti richiesti vengono rinviate da fedpol al richiedente affinché le completi, fissando a tal fine un termine di 30 giorni. Se entro tale termine non perviene alcuna risposta o non viene richiesta una proroga del termine, fedpol non dà seguito alla domanda.

Art. 3 Documenti da presentare

¹ Una domanda è completa quando è corredata dei seguenti documenti:

- il modulo di richiesta compilato per il sostegno ai progetti debitamente compilato (disponibile sul sito web di fedpol);
- gli ulteriori documenti richiesti conformemente al modulo di richiesta, elencati qui di seguito:
 - a) gli statuti dell'organizzazione richiedente;

- b) l'ultimo rapporto di attività;
- c) il budget dell'organizzazione per l'anno corrente nonché il preventivo e il piano finanziario per i prossimi anni;
- d) il budget stabilito per il progetto;
- e) una polizza di versamento intestata all'organizzazione richiedente.

² Il richiedente è libero di allegare, oltre alla documentazione richiesta al capoverso 1, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti oppure opuscoli.

³ fedpol può chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni rilevanti ai fini della valutazione della domanda.

Art. 4 Condizioni materiali per la concessione degli aiuti finanziari

¹ Di norma non sono assunti i costi per l'elaborazione del progetto o le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite.

² Il richiedente deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche per attuare la misura oggetto del sostegno e dell'esperienza pratica nel lavorare con persone dedite alla prostituzione.

³ Poiché gli aiuti finanziari di fedpol possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili del progetto, il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 per cento dei costi di progetto preventivati sono già coperti.

⁴ Possono essere considerati costi computabili una prestazione finanziaria, l'esecuzione di una prestazione di lavoro, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile.

⁵ Il lavoro volontario non rientra tra i costi ammissibili.

Art. 5 Esame materiale delle richieste e decisione di fedpol

¹ fedpol esamina le richieste e può chiedere il parere di specialisti esterni.

² fedpol comunica per iscritto al richiedente la decisione relativa alla domanda, di norma entro la fine di novembre dell'anno di presentazione della stessa. fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale.

Art. 6 Rapporto

¹ In aggiunta al rapporto finale, nella decisione formale è possibile chiedere un rapporto intermedio.

Art. 7 Misure previste dal diritto in materia di sussidi in caso di adeguamenti successivi del progetto

¹ Se, dopo la presentazione della richiesta o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella richiesta presentata inizialmente (segnatamente concernenti il contenuto e l'entità della misura, il promotore, il finanziamento o lo scadenziario), il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente le modifiche a fedpol.

² Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini quantitativi o qualitativi che l'obiettivo originario della misura non può essere più raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, fedpol si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990².

Art. 8 Pubblicazione dei contributi finanziari

fedpol pubblica in modo appropriato una breve descrizione delle misure sostenute tramite gli aiuti finanziari, compresa l'indicazione dell'organizzazione che ha ricevuto il sostegno.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Ufficio federale di polizia fedpol



Martin Föhse

Vicedirettore